

I proprietari godranno dei diritti e privilegii delle rive, dei boschi, delle carriere e miniere meno delle miniere regie.

Prima di porre in possesso i compratori, si destinerà quant'è necessario per le pubbliche strade.

Ogni domestico che avrà terminato il suo tempo di servizio, dovrà pagare, per ciascuna porzione di cinquanta acri che gli sarà stata accordata, una pensione di due scellini l'anno.

Sarà libero a ciascuno di andare in traccia di miniere d'oro e d'argento pagando i danni occasionati sui terreni altrui. Lo scopritore avrà il quinto del loro prodotto; il proprietario ne avrà il 10.º, 275 il governatore, e il rimanente spetterà al tesoro pubblico, prelevata la porzione riserbata al re dalla Carta.

Il governatore avrà diritto a dieci acri sovra ogni centomila.

Prima dello spirar di tre anni ogni proprietario dovrà seminare tanta della sua terra quanta ne avrà egli misurata. Di cinque acri se ne lascierà uno a boscaglia onde conservare le quercie per la costruzione dei legni, ed i gelosi per l'allevamento dei bigati.

Nessuno abbandonerà la provincia senza aver notificata la sua partenza tre settimane prima sul pubblico mercato.

Tutti i capitani di bastimenti dovranno far conoscere i loro nomi, quelli dei loro navighi, non che quello del proprietario e dei passeggeri per essere registrati due giorni dopo il loro arrivo.

Tutti gli affari cogl' Indiani saranno trattati sul pubblico mercato e così pure qualunque controversia insorgesse tra essi e gli emigranti.

1681. In quest'anno giunsero in Pensilvania, con passeggeri, tre navighi procedenti da Londra e Bristol. A bordo di uno di essi eravì *Guglielmo Markham* congiunto di Penn, nominatovi a vicegovernatore. Avea egli istruzioni per concertarsi cogl' Indiani rapporto alle lor terre e fissar con essi ferma e stabile pace. Nella lettera diretta loro da Penn il 18 ottobre era espresso il desiderio che potessero sempre vivere insieme da buoni vicini ed amici. Dio, dicea egli in quella lettera, non ci ha formati per di-